

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III°

Per grazia di Dio e volontà della nazione

RE D'ITALIA

La Sezione di Accusa presso la Corte di Appello di Roma composta dei signori:

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------|
| 1. | ALBERTINI comm. Antonio | Presidente |
| 2. | FAVARI cav.uff. Silvio | |
| 3. | SERENA MONGHINI comm. Antonio | Consiglieri |

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento penale

Contro

1° GIROLIMONI Gino di Ignoto e di Girolimoni Assunta nato a Roma il 1° ottobre 1889, ivi residente, via Boezio 92-

2° CINTI Armando di Oreste e di Poccioni Adelaide nato a Roma il 29 settembre 1892 ivi residente via Goffredo Mameli 56-

3° DRAGONI Angela Carmela di Giovanni Antonio e di Catenaro Maria nata a Ortona a Mare il 23 aprile 1900 residente a Roma, via S. Lorenzo ai Monti 9-

4° CICCOTTI Antonio fu Domenico e fu Martini Maria nato a Monte Celio il 3 marzo 1883 – residente in Roma via Beniamino Franklin 10-

5° MICCARELLI GERVASIO di Antonio e di Colasanti Lucia nata a Cittaducale il 12 maggio 1902 residente in S. Rufina-

Imputati

Il Girolimoni = 1°) del delitto di cui all art. 341 p.p. e cap. 2 cod. pen. Per avere in Roma il 31 marzo 1924 sottratto, con minaccia ed inganno, a fine di libidine, la bambini Giacomini Emma di anni 4 mentre si trastullava in piazza Cavour.

2°) del delitto di cui agli art. 61 p.p. 331 cap. N.I. 336 N.2 cod. pen. Per avere, lo stesos giorno di cui al n. 1 tentato, alle falde di Monte Mario, di costringere a congiunzione carnale la suddetta Giacomini legandole un fazzoletto al collo e producendole contusioni escoriate al collo, alla fronte, alle coscie, alle piccole labbra, oltre ad una ferita alla inserzione posteriore dell'imene.

3°) del delitto di cui all'art. 341 p.p. e cap. 2° cod. pen. Per avere in Roma, via del Gonfalone, la sera del 4 giugno 1924 sottratto con inganno, a fine di libidine, la bambina Carlieri Bianca di anni 3.

4°) del delitto di cui agli art. 331 cap. n. 1 e 336n. 2 cod. pen. Per avere lo stesso giorno in luogo pubblico di Roma (fossato fuori porta S. paolo) costretto con violenza la predetta Carlieri Bianca a congiunzione carnale.

5°) del delitto di cui agli art. 364 e 366 n. 6 cod. pen. Per avere immediatamente dopo aver commesso il delitto di cui al precedente n.4 e per sopprimerne le tracce e le prove, cagionato, a fine di uccidere, la morte della Carlieri Bianca, mediante soffocamento.

6°) del delitto di cui all'art 341 p.p. e cap. 2° cod. pen. Per avere in Roma presso il colonnato di piazza S. Pietro nel pomeriggio del 24 novembre 1924 sottratto con inganno, al fine di libidine, la bambina Pelli Rosina di anni 2 e mesi 4-

7°) del delitto di cui art. 331 cap. n. 1, 336 n. 1 2, 51 cod. penale per avere in Roma il 24 novembre 1924 in luogo pubblico (prataccio della Balduina) costretto la predetta Pelli a congiunzione carnale, del quale fatto derivò la morte della bambina medesima-

8°) del delitto di cui all'art. 341 p.p. e cap. 2° cod. pen. Per avere in Roma, via di Porta Castello, la sera del 30 maggio 1925 sottratto con inganno, a fine di libidine la bambina Berni Elsa di anni 6-

9°) del delitto di cui all'art. 331 cap. N. 1 e 336 N. 1 e 2 cod. pen. Per essersi la stessa sera in luogo pubblico di Roma (nei pressi della fontanella dell'acqua Lancisiana - greto del Tevere) congiunto carnalmente con la predetta Berni-

10°) del delitto di cui agli art. 364 e 366 n. 6 cod. pen. Per avere immediatamente dopo aver commesso il delitto di cui al precedente N. 9 e per sopprimere le tracce e le prove, cagionato, a fine di uccidere, la morte della bambina Berni Elsa, mediante strangolamento-

11°) del delitto di cui all'art. 341 p. p. e cap. 2 cod. pen. Per avere in Roma il 26 agosto 1925 sottratto con violenza, per fine di libidine, dall'abitazione in via Corridori 20, la bambina Tagliaferri Celeste di mesi 17-

12°) del delitto di cui agli art. 331 cap. N. 1. 336 N. 1 e 2 C.P. per essersi lo stesso giorno in Roma in luogo pubblico (canneto presso la stazione Tuscolana) congiunto carnalmente con la predetta bambina.-

13°) del delitto di cui agli art. 62, 364, 366 n. 6 cod. pen. Per avere, immediatamente dopo aver commesso il delitto di cui al precedente n. 12, e per sopprimere le tracce e le prove, compiuto tutto ciò che era necessario a cagionare, a fine di uccidere, in morte della bambina Tagliaferri, mediante strangolamento, morte che non avvenne per circostanze indipendenti dalla volontà di esso imputato.

14°) del delitto di cui all'art. 341 p. p. e cap. 2° cod. pen. Per avere in Roma la sera del 12 febbraio 1926 sottratto in via dei Coronari, con inganno e per fine di libidine, la bambina Colitti Elvira di anni 6-

15°) del delitto di cui agli art. 61 p. p. 331 cap.N. , 336 N. 1, e 2 cod. pen. Per avere, nelle stesse circostanze di tempo di cui al precedente n. 14, in luogo pubblico di Roma (greto del Tevere all'altezza di via Settembrini) al fine di congiungersi carnalmente con la predetta Colitti, cominciato con mezzi idonei la esecuzione di tale delitto, non compiendo tutto ciò che era necessario alla consumazione di esso, per circostanze indipendenti dalla volontà di esso imputato, e accompagnando il fatto col tentativo di uccisione della stessa bambina.

16°) del delitto di cui agli art. 61 p. p. 364, 366 n. 6 cod. pen. Per avere, immediatamente dopo aver commesso il tentativo di cui al precedente n. 15 al fine di sopprimere le tracce e le prove, tentato di cagionare, a fine di uccidere, la morte della Colitti stringendole un fazzoletto al collo per strangolarla, colpendola con un ombrello ala regione temporale sinistra e producendole lesioni che le arrecarono malattia per giorni trenta.

17°) del delitto di cui all'art. 341 p. p. e cap. 2° cod. pen. Per avere in Roma, piazza del Fico, la sera del 12 marzo 1927 sottratto con inganno, a fine di libidine, la bambina Leonardi Armanda di anni cinque-

18°) del delitto di cui agli art. 331 cap. N.1 e 336 N. 1 e 2 Cod. Pen. Per essersi la stessa sera in luogo pubblico di Roma (nei pressi del vecchio cimitero ebraico via S. Prisca) congiunto carnalmente con la predetta leonardi.

19°) del delitto di cui agli art. 364 e 366 N. & cod. pen. Per avere, immediatamente dopo aver commesso il delitto di cui al precedente N. 18 e per sopprimere le tracce e le prove cagionato, a fine di uccidere, la morte di Leonardi Armanda.

20°) del delitto di cui agli art. 79 e 338 C.P. per avere più volte, con atti esecutivi della medesima risoluzione, in giorni imprecisati del marzo e aprile 1927, in Roma, stando in luogo esposto al pubblico, cioè sulla soglia di un portone in via Tibullo, offeso il pudore e il buon costume mostrando le parti genitali alla giovinetta Naticchioni Olga di anni 13.

Il Girolimoni, il Cisti e la Dragoni

Del delitto di cui all'art. 338 cod. pen. Per avere in Roma in giorno imprecisato dell'estate 1926, offeso il pudore e il buon costume con atti osceni in luogo pubblico (via Appia Vecchia) scoprendo e toccando la vagina e l'ano della Dragoni e ritraendola con la macchina fotografica in posizioni oscene.

Il Ciccotti

Dei delitti di cui ai numeri sei, sette, otto, nove e dieci (bambine Pelli e berni)

Il Miccarelli

Dei delitti di cui ai numeri sei, sette, undici, dodici e tredici (bambine Pelli e Tagliaferri)-

Viste le istanze con le quali:

Il P.M. ha richiesto che:

la Sezione di Accusa, dichiarata chiusa la istruzione, voglia provvedere come appresso:

1°) Dichiarare non doversi procedere per insufficienza di prove in confronto dell'imputato Girolimoni Gino in ordine ai delitti ascrittigli, come ai numeri 1 a 19 della rubrica;

2°) Rinviare lo stesso Girolimooni al giudizio del tribunale di Roma per rispondere del delitto di oltraggio al pudore continuato di cui al N. 20 della stessa rubrica, disponendo lo stralcio dei necessari relativi atti;

3°) Dichiarare non doversi procedere in confronto dell'imputato Ciccotti Antonio per non aver commesso i fatti addebitatigli, ed in confronto dell'imputato Micarelli Gervasio per insufficienza di prove, in ordine all'imputazioni a loro rispettivamente ascritte come in rubrica;

4°) Dichiarare non doversi procedere a carico di Girolimoni Gino, Cinti Armando e Dragoni Angela Carmela in ordine al reato di oltraggio al pudore ad essi ascritto come in rubrica, perché il fatto commesso in concorso tra loro non costituisce reato.

5°) Ordinare la scarcerazione dell'imputato Gino Girolimoni se non detenuto per altra causa.

Il difensore dell'imputato Girolimoni Gino ha chiesto il suo proscioglimento da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso i fatti.

Il difensore delle parti civili ha chiesto:

a) In via principale il rinvio davanti la Corte di Assise di Roma di Girolimoni Gino per rispondere dei reati a lui ascritti;

b) In linea strettamente subordinata che voglia accertarsi proseguendo l'istruttoria i seguenti altri fatti:

1°) Che la teste Labrozzi Nicoletta ha riferito al Comm. Ranieri Adriano, Vice Questore di Roma ed alla signora Calconi Livia abitante in Piazza dell'Indipendenza 15 e ad altri non potere assolutamente affermare che Girolimoni Gino si trovò il 12 marzo od in giorno festivo dello stesso mese in Sulmona e di avere depresso avanti l'autorità giudiziaria in tali sensi per le ragioni che l'istruttoria accerterà;

2°) Accertare, interrogando l'avvocato Alegiani Guido e i coniugi Galluzzi Armando e neri Chiara, facendosi all'uopo gli opportuni confronti, se l'uomo visto scendere in motocicletta dalla domestica Fausti Ada ed addetto allo studio dello Alegiani fosse l'imputato Girolimoni gino.

3°) Esperire i mezzi istruttori invocati dalla Procura Generale (f.367, vol. 1) e che furono soltanto in parte eseguiti, appalesandosene la necessità di fronte alle conclusioni di dubbio di detto ufficio, che pur sentiva il bisogno di questi altri elementi, e dovendosene in ogni caso svolgere tutta la essenza onde meglio appaia la già sicura responsabilità dell'imputato.

4°) Richiedere al Riformatorio Protettorato S. Giuseppe i precedenti del teste Vannini Gregorio.

Letti gli atti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel breve volgere di due anni – breve periodo per un mostruoso fenomeno di criminalità, perpetuatosi nel mistero in manifestazioni del più feroce sadismo- sei piccole bimbe, della più tenera infanzia, furono le vittime destinate, col loro martirio, a soddisfare l'orgasmo voluttuoso di un ignoto travolto da un parossismo cieco e bestiale.

Sei date -31 marzo, 4 giugno, 24 novembre 1924; 30 maggio, 26 agosto 1925; 12 febbraio 1926- segnano le tappe della sinistra attività criminosa, ed i nomi di Giacomini Emma, Carlieri Bianca, Pelli Rosina, Berni Elsa, Tagliaferri Celeste e Colitti Elvira passano nelle pagine dell'antropologia criminale a ricordo di vittime santificate, nella commossa e memore coscienza popolare, dalla raccapricciante profanazione della loro innocenza.

La Giacomini di quattro anni, la Tagliaferri di soli diciassette mesi e la Colitti di anni sei, rapite rispettivamente in Piazza Cavour, via Corridori e via Coronari, furono rinvenute sanguinanti e piangenti, la prima alle falde di Monte Mario, due ore dopo la sua scomparsa; la seconda –pure dopo egual tempo- in un canneto nei pressi della stazione Tuscolana; la Colitti –dopo circa un'ora e mezza- sul greto del Tevere all'altezza di via Settembrini tutte fortuitamente sopravvissute alle violenze sofferte ed a manifesti tentativi di strozzamento. Più tragica fine ebbero le bambine Carlieri di quattro anni, la piccola Pelli di anni due e mezzo e la Berni di sei, scomparse nella via Gonfalone, in piazza S. Pietro e nella via Porta castello, e rinvenute morte, all'indomani della loro sparizione in un fossato lungi la ferrovia Roma-Ostia la Carlieri, nella località denominata Prataccio della Balduina la Pelli, e sul greto del fiume, nel tratto del Lungo Tevere s. Gallo, poco lungi dalla fontanella dell'acqua Lancisiana, la Berni.

Straziate negli organi genitali, ed anche con atti pederastici le prime due, con più orrenda lacerazione della pelli, fino allo strappamento e scomparsa del setto vagino perineo rettale, furono pur esse sottoposte a manovre di soffocamento, e lo spasimo della loro estrema sofferenza dovette acuire la voluttà sensuale del sadista.

Vaghi, incerti, e non perfettamente uniformi connotati, privi sempre di precise caratteristiche (all'infuori di un indeciso accenno fatto da taluno a piccola anomalia dell'occhio sinistro leggermente socchiuso con rapido battito delle ciglia) furono forniti, sull'autore dei delitti, della piccola vittima sopravvissuta Colitti Elvira, ed, in tempo prossimo o lontano dai diversi episodi –talvolta troppo lontani-, da testi che presumibilmente avevano occasione di vederlo.

Scarse le tracce lasciate dal criminale, tipico esempio di complessa figura di sadico stupratore-omicida di bambine: fazzoletti stretti al collo di alcune delle vittime, uno di forma rettangolare; altro in prossimità del cadavere della Berni, portante l'iniziale C; qualche caramella che aveva servito ad adescare le piccole bambine; qualche impronta di scarpa chiodata, che partendo dallo stesso cadavere della Berni, si perdeva verso le scalette di ponte Mazzini.

Sugli incerti manchevoli elementi si svolsero le indagini dell'autorità, risoltesi in sforzo vano e di mortificante impotenza ad aver ragione della scaltra demoniaca accortezza del degenerato inafferrabile. E la stampa quotidiana, già deplorata in altre occasioni per le non lodevoli esuberanze nella cronaca criminale, non ebbe altro pratico risultato che di provocare una commozione così intensa e profonda, da dar luogo finanche ad impressionanti fenomeni di suggestione morbosa, che ebbero epilogo od in false autoaccuse, come nei casi di Imbardelli Francesco e Mancinelli Enrico confessatesi autori rispettivamente dello scempio della Carlieri e di Rosina Pelli, o nei più tragici gesti di suicidio del vetturale Sterbini Amedeo e del soldato Balso Luigi.

La raccapricciante cronistoria segnava tuttavia dei punti fermi che dovevano servire di guida nella prudente condotta investigativa, né devono dimenticarsi nel lavoro analitico dell'istruzione compiuta:

1°) Unicità del soggetto attivo dei diversi episodi criminosi, desunta: dalla uniformità del mezzo di adescamento delle bambine per ottenere docile fiducia; dalle identiche modalità di esecuzione dei delitti, pur nel costante particolare del soffocamento tentato o consumato di esse; della dalla consumazione dei misfatti sempre nel luogo stesso del rinvenimento delle vittime, com'è dimostrato dai casi, non seguiti da morte, dagli oggetti rinvenuti presso i cadaveri e dal caratteristico atteggiamento di alcune delle piccole uccise, opera mostruosa della sinistra potenza di umana generazione, riuscita ad associare, nella marmorea immobilità della morte, l'oscenità e la innocenza;

2°) Individualità del colpevole, caratterizzato da prudente accortezza nell'azione delittuosa, e rivelata da tipica forma di psicopatia sessuale desumibile dalla scelta dei soggetti passivi dei delitti, sempre di tenerissima età, mai superiore a quella del periodo dell'infanzia, in tutti i casi di non dubbio riferimento alla particolare attività criminosa perseguita con la presente processura e palesata, altresì, dagli atti di ferocia compiuti sulle piccole pazienti, a stimolo e soddisfazione della propria concupiscenza e voluttà sensuale.

I vari episodi dettero luogo ad altrettanti procedimenti che risentono, chi più chi meno, del disorientamento causato dalla sconfortante mancante di tracce indicatrici. E le istruttorie relative alla Giacomini, alla Carlieri ed alla Colitti avevano già trovato il loro epilogo in sentenze di non doversi procedere per insufficienza di prove perché ignoto l'autore dei misfatti, e le altre relative alla Pelli, alla Berni ed alla Tagliaferri erano tutt'ora in corso con diretta incolpazione –risultata tuttavia inconsistente- contro Ciccotti Antonio per i delitti Pelli e Berni, e contro Micarelli Gervaso per i delitti Berni e Tagliaferri, quando, dopo un periodo di tredici mesi di inattività -almeno apparente- del criminale, un nuovo identico misfatto funestò la cittadinanza, ridestando l'angoscioso incubo di orrore e di terrore.

Leonardi Armanda, di cinque anni, che sembra fosse, per mala sorte o per volontà del criminale, destinata al sacrificio, poiché poco prima del rapimento della Colitti aveva già pur essa corso uguale pericolo, scomparve misteriosamente la sera del 12 marzo 1927, non prima delle ore 21.

Lasciata la madre alle ore 20, in compagnia del fratello maggiore Francesco di anni undici, la piccola si era recata col fratello nella piazzetta del Fico, in cui sbocca il vicolo delle

Vacche dove essi abitavano. La si erano intrattenuti per trastullarsi; la piccina aveva ottenuto dal fratello la cinghia dei pantaloni, che, con gesto d'infantile vanità si era avvolta ai fianchi, e durante i loro giuochi era scomparsa. Che alle 21 fosse ancora sul posto non è possibile il dubbio: lo afferma il fanciullo **Francesco**, lo confermano i testimoni **Antonelli Erminia** e **Paoloni Elena**, la quale ultima uscì dal suo bar in piazza del Fico, dopo essersi accertata che l'orologio dell'esercizio segnava quell'ora, e si meravigliò che la piccina si attardasse ancora in mezzo alla strada.

Dopo la scomparsa, tutte le ricerche furono vane durante la notte, e solo al mattino successivo fu ritrovata morta per soffocamento, a fianco in una siepe in un prato dell'Aventino nei pressi del Castello dei Cesari. Il piccolo corpo straziato, come le precedenti vittime, giaceva supino nel consueto atteggiamento: ai capelli portava ancora il largo fiocco cremisi del giorno innanzi, ed al collo la cinghia che la sera prima si era stretta alla vita.

Sembrò che nel mistero del nuovo delitto uno sprazzo di luce fosse offerto dall'esercente l'osteria di via G. Giraud, Massaccesi Giovanni. Tra le 19 e 19:30 del 12 marzo, certo non oltre le 20:15, un uomo dall'accento "spiccatamente veneto" ed una bambina erano entrati nel suo esercizio. Bevvero un primo quarto di vino, la bimba una gazzosa. Un vago sospetto aveva attraversato la mente dell'oste, sol perché l'uomo parlava sottovoce alla piccola; ed approfittando del fatto che l'individuo, dopo aver prevenuto l'esercente di una momentanea assenza, era uscito, lasciando sola la bamba, il Massaccesi aveva domandato a questa se il compagno fosse suo padre. Alla risposta affermativa, l'aveva interrogata sulla sua abitazione ed essa aveva risposto "a Giordano Bruno". Replicando l'oste in forma interrogativa "a Campo di Fiori?" la piccola aveva accennato di sì. Le risposte avevano rassicurato il Massaccesi; lo sconosciuto ritornato mentre ancora l'oste stava interrogando la bambina, si era trattenuto ancora pochi minuti, quindi era uscito, conducendo seco per la mano la piccina, che lo aveva seguito tranquilla, come tranquillo ed indifferente era stato il precedente contegno di entrambi.

Gli stessi particolari, più o meno, furono sostanzialmente confermati, anche circa l'ora, dal figlio dell'oste "**Gino**", dall'insergente **Verzilli Bruno** e da **Mariani Alessia**, frequentatrice dell'osteria, che conosceva di vista la bambina Leonardi.

Al mattino successivo la notizia della scoperta del cadaverino riaccese nella mente dell'oste i primitivi vaghi sospetti. Recatosi sul posto dove giaceva la piccola Leonardi Amanda, ritenne e dichiarò di riconoscere, nel corpo inanimato, la bambina della sera avanti. E sui connotati desunti da quelle testimonianze sullo sconosciuto compagno della vittima, si svolsero febbrilmente le indagini della P.S. Trascorsero quasi due mesi di silenziose ricerche. Finché nel mattino del 9 maggio, furono pubblicate e diffuse edizioni straordinarie di periodici quotidiani della capitale, portanti notizie sulla identificazione ed arresto del turpe criminale nella persona di Girolimoni Gino, riconosciuto dal gruppo dei testimoni Massaccesi, Verzilli e Mariani.

Una sicura certezza bene avrebbe giustificato la violazione alle disposizioni vigenti sul riposo festivo nelle aziende giornalistiche, per diffondere una notizia destinata a produrre nella popolazione un senso di sollievo e di liberazione da un incubo penoso imminente.

Più diffuse narrazioni seguirono nei giorni successivi, con riproduzioni zincografiche dell'effigie di vittime, di testimoni, di funzionari ed agenti, finanche dell'arrestato Gino Girolimoni contro il preciso divieto della nuova legge di P.S.; e la pubblica opinione, già tanto profondamente commossa, non potè certo sottrarsi all'invadente influenza della stampa.

Ma giova ricordare come, quando e perché le indagini di polizia giudiziaria si siano polarizzate sul Girolimoni, e come siasi formato il convincimento della sua colpevolezza.

Il 3 aprile 1927 coniugi **Pacchiarini ing. Dante e Cecilia**, abitanti in via Tibullo. Furono informati dalla loro domestica tredicenne **Naticchioni Olga** che un signore abitante di rimpetto in via Boezio, il Girolimoni, da tempo la infastidiva inviandole baci, con segni ed inviti perché lo seguisse, e tentando di farle accettare biglietti scritti. Aveva aggiunto la Naticchioni che, proprio in quello stesso giorno, quell'individuo, nel portone di fronte, si era visibilmente abbandonato a sconci atti di esibizionismo ed onastici, notati pure dall'inquilina del piano superiore, De Filippi Enrica.

L'ing. Pacchiarini ne informò il brigadiere di P.S. Giampaoli, per mezzo di un fratello di costui, appaltatore di lavori edilizi e ne seguì un servizio di appostamento durante il quale il **Giampaoli** riconobbe nell'individuo un antico compagno d'armi.

Furono così potuti osservare i movimenti del Girolimoni per avvicinare la fanciulla, i gesti per indurla a salire in un'automobile Peugeot di sua proprietà da lui stesso guidata, il disappunto provato ed il nervosismo da cui fu preso lo stesso Girolimoni il giorno 10 aprile, quando la ragazza, avvicinatasi momentaneamente alla macchina – giusta i preventivi accordi con il brigadiere Giampaoli – se ne allontanò invece, deludendo così le sue aspettative. Ulteriori tentativi fatti successivamente negli ultimi giorni dell'aprile dal Girolimoni per avvicinare la ragazza, furono pure nascostamente ed assiduamente seguiti. Ma non fu mai concretato e prestabilito un piano che permettesse un maggiore maturazione dei disegni del Girolimoni per una sicura determinazione dei suoi precisi intenti criminosi; mentre i predisposti servizi di osservazione e di appostamento, con tre autovetture e con ciclisti, erano tali da garantire un tempestivo intervento, a scongiurare il raggiungimento di qualsiasi fine delittuoso.

Accertate le abitudini del Girolimoni, saputo che era in procinto di lasciare la camera che egli aveva allora in affitto nella via Boezio, ritenuto che vi sia corrispondenza fra la sua persona ed i connotati del ricercato delinquente, fu tratto in arresto il 2 maggio, mentre usciva dallo studio degli avvocati **Aleggiani e Cerulli**, che egli frequentava assiduamente per svolgere la sua attività, quale produttore di affari in materia infortunistica.

Ne è seguita, in relazione ai sette episodi criminosi, una minuziosa istruttoria di ingente mole, la cui attenta e scrupolosa lettura convince tuttavia che, per la sorte dell'imputato Girolimoni, l'accusa non potrebbe avere altro caposaldo che l'episodio della osteria Massaccesi in via Giraud.

Le stesse riferite modalità della identificazione del criminale nella persona del Giro limoni – ove si prescindano da quell'episodio- non hanno, invero, alcun carattere dimostrativo, e

reclamano il conforto della fiducia di una fortunata intuizione. Non vi si giunge, infatti, attraverso le fila di indizi che risalissero e convergessero a lui, ma, capovolgendo il cammino, si è partiti da un presupposto di colpevolezza, appresa per virtù quasi divinatrice, poiché il tentativo di conquista della domestica Naticchioni non è certo un elemento rilevatore. Basta, a tal proposito, osservare la differenza tra la tredicenne adolescente e le vittime che nella loro età infantile, formarono il costante oggetto di attrazione nel tipico gravissimo caso di criminosa anomalia sessuale. È ciò di così evidente importanza che, prevedendosi il rilievo, si è cercato di avvicinare i diversi soggetti col paragonare la Naticchioni ad una fanciulla di otto anni, per tardivo sviluppo, specialmente in altezza. Ma se a dimostrazione di una innegabile diversità fisica, non fosse sufficiente il mezzo stesso di conquista prescelto dal Girolimoni, che, lungi da consuete forme di adescamento proprie dell'età della fanciullezza –che del resto non è più infanzia- svolse piuttosto opera di seduzione, giungendo fino ad atti sconci, inidonei certo ad attrarre una fanciulla di otto anni, il raffronto fotografico fra la più grandicella delle vittime e la Naticchioni –già prossima alla pubertà se pur non pubere- ne offrirebbe sensibile prova.

Quando gli elementi indiziari raccolti e raggruppati quale materiale di accusa –già deplorabilmente resi tutti di pubblica ragione ed avvalorati nei periodici quotidiani con diffuse clamorose relazioni, non immuni anche da inesattezze e convinte affermazioni di responsabilità esposte con pericolosa sicurezza- se apprezzati obiettivamente, reagendo a quella tendenza ad improvvise e traditrici impressioni, che può insinuarsi insidiosa anche nella coscienze più rette, in rapporto alla passione alle preoccupazioni ed alla ispirazione che presiedono all'opera investigativa, rivelano un carattere di equivocità da rendere – come avrebbe dovuto rendere- doverosa una prudente diffidenza.

Una carezza, un'espressione di ammirazione, un gesto di tenerezza, un'inclinazione a ritrarre bambini, una manifestazione di desiderio del "fior fiore" della giovinezza per soddisfare piaceri sensuali, un'espressione di personale convincimento della inafferrabilità dello stupratore di bimbe, un'abbondante provvista di vestitari diversi, una certa instabilità di alloggio, l'aver abitato in zone non lontane dai luoghi dove si verificavano i rapimenti, ben possono, con ingegnosi ed architettati riferimenti, prestarsi a maliziose interpretazioni; ma ognuno dovrebbe onestamente riconoscere, dal proprio corredo di esperienza, che tali interpretazioni hanno origine da idee preconcepite; mentre non potrebbe giungersi ad esse, attraverso il significato obiettivo di quegli atti, che furono colti frugando nella vita anteatta del Girolimoni.

Più significativi episodi di adescamento, di deflorazione e di uccisione di bambine, che – all'infuori di quelli sintetizzati nelle odierne imputazioni- si sono attribuiti all'imputato con corriva superficialità, e riferiti nei giornali con biasimevole sicurezza, sono invece venuti meno al vaglio di più serie indagini e sarebbe vano un esame critico di essi.

I rarissimi positivi riconoscimenti giudiziari ottenuti, fra moltissimi negativi, sono processualmente vulnerati dal concorso di due fattori che ne impedirebbero sempre un imparziale apprezzamento, a prescindere –per ora- dal loro valore sostanziale. Da un lato l'enorme diffusione, a mezzo della stampa, di numerose fotografie dell'imputato, mentre lo

si additava all'universale esecrazione quale indubbio autore dei delitti; d'altro canto l'azione dell'autorità di P.S., che procedette ad atti di ricognizione, sia nel secondo periodo dell'istruzione giudiziale, senza le formalità caute latrici fissate dalla legge processuale.

L'ingiustificata inframmettenza prevenne, turbandone la sincerità, gli atti istruttori giudiziali, in danno di quella cooperazione feconda ed armonica, possibile solo sotto unica guida direttiva, con intenti comuni di abnegazione e di silenzioso proficuo lavoro, nemico di ogni compiacimento di trionfo esteriore.

Fu quindi forse inevitabile, certo fu possibile una perniciosa influenza deviatrice e corruttrice.

Basterebbe citare, a dimostrazione esemplificativa, i casi dello **Stranieri**, dell'**Aureli** ex carabiniere e del borghese **Zini Massimo** che, rispettivamente, riconobbero nelle riproduzioni fotografiche del Girolimoni lo stupratore ed uccisore di una bimba nel cimitero di Casarsa, l'autore di sconci atti osceni, e lo stupratore e omicida di una fanciulla tredicenne a Ponte alto di Vicenza; mentre al tempo del primo e del terzo delitto il Girolimoni si trovava certamente a Roma, e per il secondo, fu accertato trattarsi di persona diversa.

Ma, ad eliminare il dubbio che un timoroso scrupolo possa costituire la fortuna di un criminale, giova esaminare particolarmente tre riconoscimenti che, soli, potrebbero avere qualche apparente influenza probatoria ai fini dell'accusa. Più tardi si dirà di quelli riferentisi all'episodio dell'osteria Massacesi; tacendo, di proposito, degli altri di **Maggiolaro Vittorio** e **Giacomini Alfredo**, più favorevoli all'imputato, per essersi da costoro escluso, per precedente loro conoscenza del Girolimoni, che questi potesse essere lo individuo sospetto da essi rispettivamente notato, in occasione degli episodi della Giacomini e della Pelli.

La fanciulla novenne **Anna Del Signore**, che a suo dire, sarebbe stata vittima di tentativo di rapimento nella sera stesa della scomparsa di Elsa Berni, e che nell'imputato Girolimoni –mostrato prima negli uffici di P.S. in effigie fotografica ed, isolativamente, in persona- avrebbe riconosciuto l'individuo che volle rapirla, non dà alcun affidamento. Anche a prescindere dalla possibile suggestiva influenza deviatrice e corruttrice già accennata, essa fornì, del suo rapitore, connotati alquanto diversi da quelli che dettero altri testimoni sul ricercato criminale. E, perciò stesso, la sua attestazione avrebbe scarso valore. Ma a togliere completa fede in lei, stanno molteplici anteriori riconoscimenti, risultati tutti erronei dallo sviluppo di ulteriori investigazioni.

Altra positiva identificazione della teste **Brugnetti Assunta**, avente riferimento ad individuo da lei veduto nel colonnato della piazza S. Pietro il 24 novembre 1924 (giorno del ratto della Rosina Pelli) desta, di per sé, diffidente sorpresa, per la precisa rievocazione di remota passeggiata percezione di immagine, tanto tenacemente conservata, senza che alcun particolare motivo spieghi la profonda impressione mnemonica. D'altronde è doveroso osservare che solo ora, alla distanza di men di tre anni, la teste è introdotta nell'istruttoria con la sospetta sua designazione in anonimo dattilografato, di contenuto rivelatore della sua origine, cui fa riscontro la circostanza grave e strana che l'autorità di

P.S., alla quale la Brugnetti si sarebbe presentata al tempo del delitto Pelli, non avrebbe sentito il dovere di registrare le sue dichiarazioni, per fissare connotati di individuo sospetto, che dovrebbero essere ben precisi e netti nella mente di chi seppe rievocarli alla distanza di anni.

Il riconoscimento, infine, della domestica diciottenne **Roma Pasqua**, presentatasi soltanto dopo l'arresto del Girolimoni per deporre sui particolari del rapimento Berni, al quale avrebbe assistito due anni innanzi, non può avere efficacia probatoria. Non tanto per la tardività della testimonianza, e per la ripetuta possibile suggestiva influenza dei giornali, sulle cui riproduzioni fotografiche ritenne riconoscere il rapitore, quanto per le stesse dichiarazioni nell'atto formale di ricognizione. La teste, infatti, pur indicando l'imputato, in cui riconobbe, evidentemente, l'individuo raffigurato nelle pubblicazioni e nelle fotografie, aggiunse che fra lui ed il rapitore esisteva tuttavia qualche differenza, e che nel Girolimoni non riscontrava il difetto all'occhio sinistro (una specie di tic) già da lei notato nella persona che trasse seco la piccola vittima. E con ciò resta distrutta l'importanza accusatrice del riconoscimento.

Rimane dunque il solo episodio dell'osteria di via Giraudd, che peserebbe come elemento poderoso e decisivo di accusa, se non fosse travolto, nella sua forza probatoria, dalla deposizione di Marinurri Domenico, confortata dalle dichiarazioni della piccola figliola Gilda di sette anni. Afferma il Marinutti che egli e la propria bambina –non già il Girolimoni e la Leonardi- sarebbero stati gli attori, inconsapevoli, del ricordato episodio.

L'importanza processuale di questa parte dell'istruttoria ha consigliato la Sezione di Accusa a riesaminare direttamente i testimoni che vi sono riferiti, e dalla valutazione degli elementi subiettivi dell'episodio, dall'eloquenza di taluno dei suoi elementi obiettivi, da considerazioni di ordine logico in rapporto al soggetto attivo dei delitti, da un alibi infine del Girolimoni rifulge, senza dubbio alcuno, la sincerità della testimonianza Marinutti.

Attraverso non sostanziali divergenze fra gli stessi testimoni del gruppo Massaccesi, Verzilli, Mariani, e fra questi, ed il Marinutti –varianti che possono ben dipendere da elementi soggettivi di percezione, di osservazione, di ragionamento e di memoria- giova ricordare che è da ritenersi certo: che lo sconosciuto, con la bambina, fecero ingresso nell'osteria la sera del 12 marzo 1927 fra le ore 18,30 e le 20,15, non oltre; che l'uomo bevve del vino, la piccola della gazzosa; che il primo, di accento "spiccatamente veneto", uscì, momentaneamente, lasciando sola la bambina, dopo aver preavvisato l'oste della sua breve assenza; che ritornò, poco dopo, mentre ancora il Massaccesi stava interrogando la bambina; che, dopo altra breve sosta nell'esercizio, lo sconosciuto se ne partì conducendo seco per mano la piccola, che lo seguì docilmente, senza che mai il contegno di entrambi avesse potuto autorizzare un sospetto.

L'ombra di dubbio che attraversò, come un lampo, la mente di Massaccesi Giovanni, solo per il fatto innocente che si trovassero insieme un uomo ed una bambina, e che il primo parlasse a questa a bassa voce, dimostra quale profonda commozione avesse destato nella coscienza popolare, ed in lui, la storia orrenda di nefandezze e di uccisioni che si era arrestata, da più di un anno, con la profanazione della Colitti. Si comprende quindi come la

coincidenza del nuovo delitto Leonardi, consumato in quella stessa sera, abbia rievocato in lui, ingigantendolo, il sospetto, e come il riconoscimento della vittima debba essere venuto in uno stato emotivo e di auto-suggestione, che ben può spiegare un errore. Ciò specialmente per la mancanza di spiccate note differenziali fisiche tra le bambine Leonardi e marinutti, e l'esistenza, anzi, di caratteristiche comuni, come i capelli scuri tagliati alla "bebè" e le scarpette nere con cinturino, su cui hanno insistito i testimoni, e che erano indossate da entrambe.

Un elemento impressionante sarebbe fornito dalla testimonianza della Mariani, la cui personale conoscenza (sia pure di vista soltanto) della piccola Leonardi, non avrebbe potuto consentire un equivoco nella identificazione della bambina. Ma è questa testimone discorde dagli altri su troppo sostanziali circostanze, per potersi attribuire tali divergenze ad inconsapevoli errori di percezione, dipendenti da condizioni individuali di sensibilità e di temperamento.

Se potrà stabilirsi il suo mandacio in più parti delle sue dichiarazioni, resterà scossa la fede nella sua sincerità e verrà meno la forza probante della sua attestazione. E la Mariani mentì quando, contro le unanimi altrui dichiarazioni, affermò che lo sconosciuto era uscito dall'osteria prendendo in braccio la bambina piangente per essere stata distolta e separata da un suo figlioletto, con cui, giocando aveva fraternizzato. Ha detto cosa non vera, più tardi, davanti alla Sezione di Accusa, quando, per la prima volta, dopo molteplici testimonianze, ha aggiunto che la bambina portava un fiocco nei capelli e fu da lei chiamata a nome "in presenza dello sconosciuto che lo accompagnava" per domandarle dove fosse la mamma. Tale particolare è evidentemente non vero, perché escluso, nell'ipotesi che la bimba ed il compagno fossero i Marinutti, inammissibile nell'altra che lo sconosciuto fosse il rapitore della Leonardi, in procinto di uccidere la sua vittima, essendo inconciliabile la condotta del presunto rapitore con l'allarme provocato dal riconoscimento della bambina.

D'altra parte, con gli esami testimoniali rinnovati da questa Sezione di Accusa per coglierne direttamente i caratteri esteriori, sempre interessanti ed istruttivi, ma pur intraducibili nella prosa incolore dei verbali giudiziari, è possibile stabilirne il processo psicologico della testimonianza Mariani, la quale, nel giorno successivo al misfatto, apprese, dal racconto emozionante del Massaccesi che la povera piccina trovata uccisa ed orribilmente deflorata, era quella stessa veduta nell'osteria la sera innanzi? Ben avrebbe potuto sincerarsene la teste accorrendo alla vicina casa Leonardi, anziché recarsi, come fece, all'ufficio di P.S. per esternare il desiderio, rimasto insoddisfatto, di vedere il cadavere. La sua condotta, non conforme a quello che sarebbe stato un moto d'istinto ed irresistibile (per la conoscenza di Leonardi Armanda) disvela l'insincerità della testimone. E parrebbe doversi pensare alla possibilità di una consapevole menzogna di coscienza poco scrupolosa, incoraggiata e tratta ad inesatte affermazioni (sulla fede, altresì, dell'altrui sicurezza) per dare maggior credito alla propria testimonianza; se pur non vi sia stato l'impulso di più impure ragioni. Sia comunque intenzionale l'alterazione della verità o si tratti di un fenomeno di pseudologia fantastica, noto nella pratica di polizia giudiziaria, poco monta; sostanzialmente la testimonianza è falsa e deve negarsi ad essa qualsiasi fede.

Eliminata la deposizione Mariani, le testimonianze Massaccesi e Verzilli sul riconoscimento del Girolimoni, oltreché vulnerate dalla consueta irrituale presentazione dell'imputato negli uffici di P.S., non hanno in sé carattere di certezza. Con esse non si esclude infatti, in modo assoluto, la possibilità di un equivoco. Negli atti stessi di ricognizione si accenna anzi a caratteristiche differenziali fra lo sconosciuto dell'osteria e l'imputato; tipica ed importante quella dell'accento dialettale "schiettamente veneto" dell'individuo dell'osteria, tanto che il Verzilli esclude che avesse somiglianza con la pronuncia di Girolimoni.

Profonda è l'impressione che si riceve, dall'esame di Marinutti Domenico, nativo di Nimis (Udine) da cui proviene, ed operaio presso la fornace "Campus" in Roma. La sua testimonianza presenta caratteri di assoluta attendibilità, sia nella sua forma esteriore: tranquilla, serena e priva di affettazione; sia per le controllate caratteristiche della pronuncia spiccatamente veneta del teste e del suo modo (certo non premeditato) di rivolgere, a bassa voce, la parola alla sua bambina, in atteggiamento di naturalezza, da richiamare alla mente la circostanza che, sola, fece sorgere il sospettoso dubbio nell'animo del Massaccesi; sia ancora per assoluta mancanza di motivi di discredito, in rapporto alle sue qualità morali. Egli, con grande spontaneità, fece le sue prime dichiarazioni, in tempo non sospetto, ai compagni di lavoro, riconoscendosi identificato (in uno con la sua figliola) nei particolari dell'episodio dell'osteria di via Giraud, narrati dalla stampa contemporaneamente alla pubblicazione della notizia dello scempio della povera Leonardi.

Ingiusto quindi lo appunto di tardività della sua testimonianza, resa, processualmente, dopo la diffusione delle notizie sull'arresto di Girolimoni. Non infondata è la ragione giustificativa della sua timorosa condotta, avendo pensato che un'immediata denuncia alla autorità del fatale equivoco dell'oste Massaccesi, avesse potuto costargli la privazione, se pur temporanea, della sua libertà. Ciò che avvenne più tardi, con il suo "fermo" negli uffici di P.S., perché potessero svolgersi più sicure e rigorose indagini sulla sua sincerità. È agitata l'indecisione del Marinutti nell'orientarsi, quando fu sottoposto ad esperimento per il rintraccio dell'osteria Massaccesi, è elemento indice della veridicità del testimone, che pur seppe indicare, con precisione, il tavolino cui sedette, con la propria figliola, la sera del 12 marzo.

Le contrarie deduzioni che la parte civile trae dal comportamento del Marinutti in quella circostanza, sono del tutto illogiche ed arbitrarie.

Ma pur nel suo contenuto la testimonianza si presenta degna di fede, poiché le affermazioni del Marinutti si inquadrano perfettamente nelle circostanze di fatto meglio accertate. Coincide, infatti, l'ora dell'ingresso dello sconosciuto nell'esercizio; coincidono, sostanzialmente, i particolari dell'episodio; restano, in modo convincente, spiegate le risposte della bambina alle domande dell'oste nello indicare la sua abitazione a "Giordano Bruno" via prossima alla fornace "Campus"; e per analogia risonanza fonetica di questa parola con l'altra "Campo" contenuta nella frase "a Campo di fiori" rivolta, in forma interrogativa, dal Massaccesi alla bambina per avere una più precisa determinazione di luogo, si comprende la risposta affermativa della bambina stessa. Certo sarebbe meno

comprensibile il dialogo se si attribuisse alla piccola Leonardi, pur non dimenticando che l'infelice vittima abitava a vicolo delle Vacche, che è vicina a via "Monte Giordano".

Ma più ancora degli elementi tratti dalla valutazione delle testimonianze relativamente ai soggetti, hanno importanza considerazioni d'ordine logico su circostanze di fatto obiettive ed incontrovertibili, in rapporto anche alla personalità dell'autore dei delitti.

Poiché si è già detto quale valore possano avere le ultime, e veramente tardive, affermazioni della Mariani, apparirebbe anzitutto assai strano – nell'ipotesi che la bambina entrata nell'osteria fosse stata la Leonardi – che nessuno dei testimoni avesse notato il fiocco nei capelli e la cinta che la piccola martire indossava. Non è nemmeno privo del tutto di interesse il particolare che la bambina dell'osteria bevve gazzosa e non vino, mentre, per bocca mamma dell'uccisa, si apprende che la sua creatura era talmente avida di quella bevanda, che solo a stento ed a forza era impossibile impedirle di berne oltre la misura consentita alla sua tenera età.

Più d'ogni altra cosa poi sarebbe incomprensibile la condotta del preteso rapitore, inconciliabile certo con la più elementare prudenza del meno esperto delinquente. Si accenna nella requisitoria del Procuratore Generale alla eventuale necessità di un urgente rifugio. Ma se può ammettersi che un improvviso pericolo non abbia dato agio a riflettere che esso potesse aggravarsi col momentaneo ricovero in locale dove, per la vicinanza dell'abitazione della rapita vi si sarebbero potuti trovare conoscenti della bambina (e vi era infatti la Mariani, come vi si trovava altresì l'usciera del gruppo fascista rionale di Ponte "Nobili Santor Santarosa" conoscente del Girolimoni e della Leonardi, il quale non poté tuttavia rendere utile deposizione, per non aver veduto di faccia l'uomo e la bambina, come coscienziosamente ha dovuto dichiarare), resterebbe inspiegabile tutta la successiva azione dello sconosciuto, indice piuttosto di coscienza pura e tranquilla. Può ammettersi in chi delinque l'audacia necessaria all'azione criminosa, ma è assurda l'impudenza inutile e balorda. E tale sarebbe stata quella di lasciare la piccola vittima sola nell'osteria, richiamandosi su di essa l'attenzione delle persone al cui contatto era lasciata, proprio da chi l'aveva votata all'imminente sacrificio, col gravissimo pericolo che un'infantile ingenua espressione della bimba si convertisse in denuncia rivelatrice ed irreparabile. E già era acquisita, invece, una prova specifica dell'accorta prudenza dell'irraggiungibile criminale, anche nel racconto della bambina Colitti scampata alla morte. Quella narrò, infatti, che il suo rapitore, nel comprarle un pacchetto di caramelle, aveva usato la precauzione di farla attendere all'esterno del negozio.

Ma, a contrastare il preteso riconoscimento della bambina entrata nell'osteria Massaccesi, sta l'elemento gravissimo che la povera Leonardi fu rapita non meno di un'ora dopo che lo sconosciuto sospetto avesse fatto il suo ingresso nell'esercizio di via Giraud. Anzi, dall'insieme delle testimonianze relative a questo particolare, potrebbe fondatamente ritenersi che il noto episodio si fosse svolto nell'osteria Massaccesi, prima ancora che la madre della Leonardi avesse lasciato la propria bambina con il suo ultimo saluto.

L'anzidetta discordanza, emersa fin dalle prime investigazioni era tale, che avrebbe dovuto consigliare, da sola, accorta prudenza e rigoroso riserbo sul valore di testimonianze, che hanno costituito, invece la base dell'accusa.

È dunque, ancor questo, elemento che concorre ad aggiustar fede al Marinutti ed alla sua bambina Gilda; senza che possa restarne punto scossa da eventuale manifestazione del pensiero che il Girolimoni potesse ritenersi tenuto alla riconoscenza, per l'intervento doveroso, ma non meno meritorio, che contribuiva a salvarlo dall'abisso in cui sembrava fatalmente travolto.

Né giova osservare che il Marinutti e la sua bambina non siano stati riconosciuti da testimoni dell'osteria. Pel tempo trascorso; pel sovrapporsi di immagini nella memoria con precedenti riconoscimenti del Girolimoni; pel più forte e radicato convincimento della responsabilità di costui, restava gravemente informata la loro facoltà di percezione e di giudizio; se pure non vi sia in loro malafede per interessate interferenze, o per agognate personali utilità.

Ma l'istruzione compiuta ha aggiunto un ancor più valido elemento a favore dell'imputato, stabilendo un alibi, non offerto, ma scaturito dalle investigazioni dell'autorità istruente.

Dall'insieme di documenti, e da testimonianze –fra cui interessanti quelle di alcuni ferrovieri, controllate con i loro turni di servizio, risulta che il Girolimoni, dal pomeriggio del 12 al 14 marzo non fu a Roma, essendosi recato a S. Nicandro ed a S. Demetrio nei Vestini passando per Orte. Terni e Sulmona. Manca qualsiasi seria ragione per sospettare i testimoni di compiacenza. E ben può prescindersi dalla testimonianza di tal Nicoletta La Brozzi, che in Sulmona avrebbe avuto rapporti di natura intima col Girolimoni la mattina del 13 marzo, si da apparire frustrante un'ulteriore indagine per stabilire il fondamento di insinuazione contenuta nella memoria di parte civile, perché, comunque, è inoppugnabile che nel pomeriggio del 13 marzo il Girolimoni fu a S. Demetrio. E per potersi, allora, attribuire all'imputato la responsabilità dell'episodio della Leonardi, uccisa fra le ore 21 e la mezzanotte del 12 marzo, dovrebbero farsi ipotesi più fantastiche che possibili, ammissibili soltanto con un deliberato disegno di preconstituirsì un alibi. Ma tale ipotesi è, in concreto, assolutamente esclusa dalla stessa origine processuale della prova, origine che le attribuisce poderosa forza convincente e decisiva.

La sintetica valutazione critica degli elementi processuali di maggiore importanza, potrebbe esimere, ormai, dall'esame di altri elementi indiziari od argomentazioni poste in evidenza dalla difesa delle parti civili a carico di Girolimoni. Cogliendo tuttavia quelli che sembra assumano aspetto di maggiore interesse, deve concludersi che pur essi non offrono alcun contributo per l'accusa, e tanto meno sono atti a vincere l'efficacia delle già esposte argomentazioni, per inconsistenza od equivocità o perché contrastanti fra loro.

Si è posto in evidenza una lieve asimmetria, riscontrata in un esame somatico del Girolimoni, all'apertura della bocca dal lato sinistro, accompagnata talora da un lieve spasmo muscolare, per porre tale difetto in relazione con il caratteristico frequente battito dell'occhio sinistro leggermente socchiuso, notato da alcuni testimoni nel rapitore di bimbe. Ma il rilievo denuncia uno sforzo di adattamento a un'idea preconcepita, poiché si

è escluso dai periti qualsiasi difetto anatomico e funzionale a carico degli occhi, e si è rilevato, altresì, che pure in uno stato fortemente emotivo del soggetto, colto durante l'esame da una crisi di pianto, la simmetria funzionale dei muscoli pettorali si è bensì accentuata, rimanendo però ivi localizzata, senza punto trasmettersi né all'uno né all'altro occhio.

Si è parlato della circostanza posta Maria, ex padrona di casa del Girolimoni in essere da tal Bassano maria, ex padrona di casa del Girolimoni, che –a dire della teste- le avrebbe consegnato nel giugno 1924 –qualche giorno dopo lo scempio della Carlieri – un paio di pantaloni macchiati di sangue sul davanti perché li ripulisse; ma, a prescindere delle convincenti spiegazioni che, in proposito, dette il Girolimoni alla stessa Bassano, lo elemento indiziario rivelerebbe una condotta di così estrema imprudenza ed inutile impudenza, in quel periodo specialmente di tanto viva e profonda commozione popolare, da rendere inverosimile l'ipotesi di una sua responsabilità

I diversi contegni attribuiti al Girolimoni, in occasione dei cortei funebri delle piccole Carlieri e Pelli (agitato nel primo –al dire della stessa Bassano- delicato e pietoso nel secondo – come afferma il teste Lorenzetti- tanto che avrebbe rivolto parole di conforto alla madre che seguiva il feretro, porgendole anche aiuto nel salire su un'automobile) oltre che essere fra loro in contrasto, così da doversi pensare ad uno sdoppiamento di personalità psichica, inverosimile e non ammesso dalla logica dei fatti umani, non hanno processualmente alcun valore.

Inefficiente è poi una prima deposizione del teste Di Placidi, che disse di aver veduto il giro limoni nei pressi della piazza del Fico, proprio la sera del rapimento della Leonardi, dopo la posteriore sua ritrattazione e dopo che è risultato che il testimone è affetto da "confusione mentale".

Ed ancor più inconcludente è una testimonianza Ovidi, che dopo l'esito negativo dell'atto giudiziale di ricognizione del Girolimoni.

La constatazione, infine, che con l'arresto dell'imputato, si sarebbe arrestata altresì la orrenda attività criminosa, per dedurre da tale elemento negativo una riprova di colpevolezza, ha carattere puramente sensazionale. Mille ragioni potrebbero spiegare tale circostanza, né è da dimenticare il lungo tempo trascorso fra i due ultimi delitti.

La valorizzazione quindi di tali elementi risente della passione della parte civile; passione che ha fatto pur velo alla sua serenità di giudizio, se ha scambiato per prevenzione lo scrupolo doveroso della magistratura istruente, che, come chi non abbia una tesi da dover sostenere ad ogni costo, ha dovuto seguire, secondo le esigenze di nuove circostanze venute man mano in luce, deviazioni e mutamenti, rifuggendo da una tenacia che sarebbe stata imperdonabile colpa.

A questo punto, dopo aver osservato che l'ulteriore istruzione, chiesta in linea subordinata dalla parte civile, non condurrebbe ad altro risultato pratico che all'inutile rimaneggiamento di elementi equivoci ed inconcludenti, potrebbe giungersi ormai ad affermazioni conclusive.

Se non che la particolare raccapricciante mostruosità delle crudeli manifestazioni dello stupratore omicida, che sfugge alle più ansiose ricerche, suggerisce altre considerazioni, che criteri di antropologia criminale e di criminologia patologica fanno ritenere non inesatte né infondate.

Le indagini sulla vita sessuale del Girolimoni hanno bensì posto in essere atti di lascivia ed onanistici con donne e giovanette, ma in ognuno dei suoi anormali atti di libidine, ed in ogni altro di soddisfazione normale del suo istinto genesico (ed il Girolimoni ebbe di tali intimi rapporti non abnormi, il che non è contrastato dalla perizia somatica che non riscontrò tracce di anomalie funzionali o di invertimento sessuale, come non rilevò note di degenerazione né somatica né fisiologica), mai ebbe a compiere, nemmeno sotto la spinta erotica, pratiche crudeli che possano comunque farsi rientrare nel quadro del fenomeno sadico.

Ora non sembrerebbe potersi dubitare del carattere patologico delle spaventose manifestazioni di anomalia sessuale rinnovatesi con automatismo tipico, che fa pensare ad invincibile necessità di una mostruosità psicofisica.

E comunque voglia cercarsi nella tesi psichica od in quella endocrinologica la spiegazione delle deviazioni dell'istinto sessuale, non sembrerebbe logicamente e scientificamente ammissibile l'assenza di qualsiasi stigma somatica, ed ancor meno sembrerebbe possibile che, in specifiche manifestazioni di libidine e nei rapporti sessuali, possa riuscire al sadico stupratore omicida di sottrarsi vittoriosamente e completamente alla forza del suo istinto morboso.

Gli atti amorali stabiliti a carico del Girolimoni spiegano pienamente l'episodio Naticchioni; le sue caratteristiche somatiche psichiche e fisiologiche non spiegano punto la forma più grave più turpe più ributtante e raccapricciante di anomalia sessuale.

Riassumendo, nella più breve sintesi, il risultato dell'esame delle indagini investigative, compiute nell'ardore e nella fede di distruggere un incubo pauroso e nel tormento di un possibile errore che colpisse un innocente o ridonasse alla società un criminale orrendo e spaventoso, deve, con puro ed elevato senso di responsabilità, concludersi che né elementi specifici né considerazioni d'ordine logico, né argomentazioni di carattere crimino-patologico autorizzano a dubitare della colpevolezza del Girolimoni per i più gravi delitti che a lui furono attribuiti, in base ad elementi raccolti a suo carico sulla fede di attestazioni non sufficientemente controllate, per quanto speciali circostanze e meditate considerazioni facessero sorgere il dubbio della loro fallacia.

La richiesta del P.M. di non doversi procedere per insufficienza di prove sembra far capo al concetto dell'umana possibilità. Campo senza confini che, in tema di istruzioni penali, non consentirebbe mai, relativamente alla cognizione della realtà, altro stato d'animo che il dubbio, all'infuori del caso raro di apodittica dimostrazione d'innocenza.

Può anche pensarsi che, per fatalità demoniaca protezione dello ignoto criminale, quanto è apparso irreal e falso attraverso un lavoro paziente di decomposizione e di analisi, sia vero e reale; come può pensarsi anche alla possibilità di una anomalia nella stessa

mostruosità, si che l'esteriore fisico mascheri l'anima di un brutto, e la forza del volere sappia –con prodigioso sdoppiamento della personalità- vincere e nascondere, nella vita di relazione, quello che è apparso come invincibile istinto di perversità nelle manifestazioni criminose.

Certo questa inverosimile possibilità, la coscienza meglio si adagerebbe nella formulazione di un dubbio, ma ciò non risponderebbe appieno al dovere sociale della giustizia, che non può esimersi da una affermazione che non getti alcuna ombra su chi non sia raggiunto da qualche elemento, sia pur tenue, di prova, questa intesa nel valore processuale.

E la Sezione di Accusa (immune dalla preoccupazione –ui allude la parte civile- che un riconoscimento di responsabilità possa urtare una parte di opinione pubblica, rimasta deviata ed ingannata da manovre di favoreggiatori, di cui l'istruzione non offre la benché minima traccia, fuori di una nuda affermazione contenuta in un rapporto di P.S., trasfusa nella relazione della Procura del re e nella requisitoria del procuratore Generale), s'impone tale dovere, con un brivido di profonda tristezza, nello sconforto di una mancata vittoria, che delude le ansiose speranze della pubblica coscienza, avida di vincere giustizia.

Per altro la eccezionale gravità dei delitti, la profonda commozione da essi destata, tutt'ora immanente, non consentono certo che la presente sentenza, che chiude l'istruzione formale in confronto del Girolimoni, del Ciccotti e del Micarelli, abbia altro effetto oltre i fini puramente processuali; e conforta la fede nell'esito delle ulteriori indagini che le autorità inquirenti e di polizia giudiziaria svolgeranno con assiduo e maggior fervore, senza lasciarsi invadere da un senso di sfiducia, pel penoso sacrificio di una trascorsa opera faticosa riuscita vana.

Eccettuata la modificazione della formula di proscioglimento proposta dal P. M. per Girolimoni Gino, in ordine alle più gravi imputazioni, questa Sezione d'Accusa ritiene di dover seguire, in ogni altra parte, le conclusioni prese dallo stesso P. M. nella sua requisitoria.

Ed, invero, in ordine all'imputato Ciccotti Antonio, cui fu con mandato di comparizione, attribuita la responsabilità penale dei delitti relativi agli episodi delle bambine Pelli e Berni, le risultanze istruttorie hanno dimostrato la completa infondatezza dell'accusa e devesi pertanto prosciogliere per non aver commesso i fatti a lui addebitati.

Nei riguardi di Micarelli Gervasio, tratto in arresto quale responsabile dei delitti riferitisi agli episodi delle bambine Pelli e Tagliaferri, e scarcerato in seguito, dopo l'arresto e la denuncia del Girolimoni, è da osservarsi che l'istruzione non ha potuto raccogliere elementi di prova. L'accusa si basava precipuamente su una pretesa confidenza da lui fatta, a tal Provaroni, di essere l'autore dello stupro ed uccisione della Pelli, e sulla circostanza che lui aveva pernottato in casa Tagliaferri al tempo del suo rapimento. Ma per l'accertata cattiva moralità del Provaroni e per l'apparente fondatezza di un alibi dedotto dal denunciato, gli elementi a suo carico non sono rimasti meglio avvalorati. Del resto la circostanza accertata del suo pernottamento in casa Tagliaferri, la sua considerazione che l'alibi aveva riferimento a località prossima a quella dove la piccola fu ritrovata, ed infine

l'essersi egli reso irreperibile dopo il provvedimento di scarcerazione sono elementi di semplice sospetto che, per nulla, assurgono a consistenza di prova.

Relativamente alla imputazione di oltraggio al pudore ascritta al Girolimoni, a Cinti Armando ed a Dragoni Angela, imputazione che ha riferimento ad una fotografia sequestrata a Girolimoni e nella quale gli imputati sono riprodotti in atteggiamento osceno in aperta campagna, deve ritenersi, conformemente all'avviso del P.M., che nel fatto non ricorrono gli elementi del delitto ad essi attribuito. Si è, infatti, accertato che la località prescelta era nascosta e riparata alla vista di persone estranee e che si era dato incarico al conducente dell'automobile, che colà li aveva trasportati, di dare a tempo il segnale di allarme nell'eventualità che qualcuno si fosse avvicinato. Deve perciò ritenersi che manchino e la condizione del luogo pubblico esposto al pubblico, e la intenzione o coscienza di offendere il pubblico pudore, onde gl'imputati debbono prosciogliersi perché il fatto non costituisce reato.

Per quanto riguarda, infine, l'altra imputazione di oltraggio al pudore continuato, specificatamente attribuita al solo Girolimoni per atti sconci di esibizionismo, commessi sulla soglia di un portone di via Tibullo, vi sono prove sufficienti di responsabilità in base alle testimonianze della giovinetta Naticchioni e della teste De Filippi Enrica. D'altra parte nel quadro fisiopsichico del Girolimoni –quadro cui sono assolutamente estranei, come si è detto, i fenomeni di sadismo ed il tipo di stupratore omicida- ben possono rientrare gli atti osceni ed amorali della specie dello sconcio episodio di cui alla minore imputazione; e tale sua capacità aggiunge fede alle testimonianze in proposito raccolte. Nella specie ricorrono, all'evidenza, gli elementi tutti del delitto di cui all'art. 338 del C.P., di competenza del tribunale, cui il Girolimoni deve essere pertanto rinviato, previo ordine di scarcerazione, non consentendo il delitto mandato di cattura. E ragioni di opportunità consigliano lo stralcio degli atti processuali e di quella parte di sentenza che a tale imputazione hanno riferimento.

Per tali considerazioni

La Sezione di Accusa

Visti gli articoli 265, 272, 274 e 329 c.p.p.

In parziale difformità dalla richiesta del P.M.

Dichiara

1°) non doversi procedere, in confronto dell'imputato Girolimoni Gino in ordine ai delitti ascritti, come ai numeri 1 a 19 della rubrica, per non aver commesso i fatti;

2°) non doversi procedere, in confronto dell'imputato Ciccotti Antonio, per non aver commesso i fatti addebitatigli, ed in confronto dell'imputato Micarelli Gervasio, per assoluto difetto di prove, in ordine alle imputazioni a loro rispettivamente ascritte come in rubrica;

3°) non doversi procedere a carico di Girolimoni Gino, Cinti Armando e Dragani Angela Carmela, in ordine al reato di oltraggio al pudore ad essi ascritto, come in rubrica, perché il fatto commesso in concorso fra loro non costituisce reato.

Rinvia

Girolimoni Gino al giudizio del tribunale di Roma per rispondere del delitto di oltraggio al pudore continuato di cui al numero 20 della rubrica, disponendo lo stralcio dell'ultima parte di questa sentenza relativa a tale imputazione, nonché degli atti processuali che vi hanno riferimento ()

Ordina la scarcerazione dell'imputato Girolimoni Gino, se non detenuto per altra causa.

Roma lì 8 marzo 1928 -VI-